



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Deliberazione n° 10 del 04.04.2012

Trasmessa alla Sezione Provinciale del CO.RE.CO.

con elenco n° = il =

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Convenzione di Segreteria Comunale Malesco – Santa Maria Maggiore, estensione al Comune di Montecrestese. Approvazione nuova convenzione.

L'anno duemiladodici addì quattro del mese di aprile alle ore 20.30 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in **seduta ordinaria e pubblica** i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

N. d'ord.		Presenti	Assenti	N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	BARBAZZA Enrico	X		8	MUNTONI Daniele	X	
2	BESANA Claudio	X		9	PRELLI Daniele	X	
3	BOTTINELLI Domenico	X		10	CERRINA Dr. Christophe	X	
4	CANTONI Ignazio	X		11	CAVALLI Dr. Federico	X	
5	MINOGGI Daniele	X		12	GALLOTTI Attilio		X
6	BADANI Mauro		X	13	ZAMBONI Fabio	X	
7	PIRINOLI Debora	X					
Totale N°.						11	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig.ra **SALINA Dr. Antonella** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BARBAZZA Enrico** Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al nr. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- L'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- L'art. 98 comma 3 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 a norma del quale i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale;
- L'art. 10 del D.P.R. 465/1997 comma 2 a norma del quale le convenzioni stipulate fra i Comuni per l'ufficio di Segretario comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie.-

Preso atto che il servizio di segreteria di questo Comune è svolto in convenzione con il Comune di Santa Maria Maggiore Capo Convenzione;

Atteso che il Sindaco del Comune di Montecrestese ha richiesto di aggregarsi alla convenzione in essere;

Ritenuto di accogliere la richiesta acconsentendo alla definizione di un nuovo accordo convenzionale esteso al Comune di Montecrestese;

Ritenuto di dar corso alla gestione del servizio di segreteria comunale in forma associata tra i Comuni di Santa Maria Maggiore, Malesco e Montecrestese;

Vista la allegata bozza di convenzione e ritenuta la stessa rispondente alle esigenze del Comune di Malesco;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 e ritenuta la competenza in merito del Consiglio comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 espressi dai rispettivi responsabili del servizio.

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0 resi nei modi e nelle forme di legge.

DELIBERA

Di approvare la bozza di "Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di segreteria comunale fra i Comuni di Santa Maria Maggiore, Malesco e Montecrestese" nel testo composta da n. 9 (nove) articoli, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Di determinare la durata della convenzione in oggetto in anni tre a decorrere dalla data di adozione dei provvedimenti di competenza da parte dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali, Sezione regionale del Piemonte.

Di dare atto che l'onere a carico del Comune di Malesco è fissato nella misura del 45% (quarantacinque) della retribuzione del Segretario comunale in servizio presso la sede convenzionata.

Di dare atto che la sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Santa Maria Maggiore, Malesco e Montecrestese è classificata in classe 3° in quanto la popolazione complessiva dei comuni convenzionati è superiore a 3000 abitanti.

Di esprimere indirizzo per l'assegnazione della titolarità della sede convenzionata di segreteria tra i Comuni di Santa Maria Maggiore, Malesco e Montecrestese alla dott.sa Salina Antonella già titolare della sede convenzionata tra i Comuni di Santa Maria Maggiore e Malesco.

Di dichiarare con separata votazione ad esito favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 04.04.2012

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI
SANTA MARIA MAGGIORE - MALESCO – MONTECRESTESE**

(ai sensi degli artt. 90 e 98, c.3 del D.Lgs. n.267/2000 ed art.10 del D.P.R. n.465 04.12.1997).

L'anno duemiladodici addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di Santa Maria Maggiore

TRA

Il Comune di Santa Maria Maggiore, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Cottini Claudio, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, C.F. 00431300037;

Il Comune di Malesco, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Barbazza Enrico, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, C.F. 00425540036;

Il Comune di Montecrestese, legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Tanferani Angelo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, C.F. 00438300030;

PREMESSO

- che l'art.30 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n.267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'art. 98 comma 3 del T.U.E.L 18 agosto 2000 n.267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- che l'art.10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della Convezione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che lo schema di Convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Santa Maria Maggiore, Malesco, e Montecrestese è stato approvato:
- con Delibera consiliare del Comune di Santa Maria Maggiore n. _____ del _____;
- con Delibera consiliare del Comune di Malesco n. _____ del _____;
- con Delibera consiliare del Comune di Montecrestese n. _____ del _____;

CIÒ PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in triplice originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Oggetto e scopo della Convenzione.

I Comuni di Santa Maria Maggiore, Malesco e Montecrestese nel rispetto del disposto degli artt.30 e 98, c. 3 del D.Lgs.267/2000, nonché dell'art.10 del D.P.R. 04.12.97 n.465, stipulano la presente Convenzione per gestire, in forma associata, il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di Legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

Art.2 - Comune Capo Convenzione.

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto viene individuato nel Comune di Santa Maria Maggiore, presso il quale viene fissata la Sede del servizio dell'Ufficio di Segreteria convenzionato.

Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt.99 e 100 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art.15 del D.P.R. 04.12.97 n.465.

La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di Malesco e con il Sindaco del Comune di Montecrestese.

Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché nel rispetto delle Direttive emanate in merito dall'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali.

In sede di prima attuazione si conviene che il Segretario in servizio quale titolare della Segreteria convenzionata tra i Comuni di Santa Maria Maggiore e Malesco in forza della Convenzione sottoscritta in data 28.11.2003, venga a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata.

La costituzione della Convenzione si formalizza con l'adozione dei provvedimenti di competenza da parte della ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale del Piemonte.

In caso di revoca, qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino solamente uno dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art.15, c. 5, II cpv. del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il Sindaco del suddetto Comune, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al Sindaco di Santa Maria Maggiore quale Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura.

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti il Sindaco del Comune di Malesco ed il Sindaco del Comune di Montecrestese, provvederà altresì:

- ad indicare all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ora Ministero dell'Interno, il nominativo del sostituto per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a richiedere all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ora Ministero dell'Interno il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;
- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

Art.3 - Rapporto di Lavoro.

Il Segretario Comunale, dipendente dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ora Ministero dell'Interno, instaura un rapporto funzionale di servizio con i Sindaci dei Comuni di Santa Maria Maggiore, Malesco e Montecrestese.

Il rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Sindaco del Comune Capo Convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con l'ex Agenzia Autonoma.

Art.4 - Modalità operative.

Le prestazioni del Segretario Comunale saranno articolate in modo da assicurare la presenza del Funzionario stesso presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative settimanali pari al 45%

presso il Comune di Santa Maria Maggiore, al 45% presso il Comune di Malesco e del 10% presso il Comune di Montecrestese del monte ore settimanale complessivo.

Di conseguenza l'onere finanziario relativo alla retribuzione del Segretario graverà in proporzione sul Comune di Santa Maria Maggiore per il 45%, sul Comune di Malesco per il 45% e sul Comune di Montecrestese per il 10%.

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette amministrazioni comunali, nel rispetto del numero di ore spettanti ad ogni Comune, secondo un calendario che verrà concordato e stilato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale.

Art.5 - Forme di consultazione.

I Sindaci dovranno consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria (ed almeno una volta l'anno).

In particolare è obbligatoria la consultazione nel caso di:

- nomina del Segretario Comunale;
- revoca del Segretario Comunale;
- determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio.

Art.6 - Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie.

Compete al Segretario Comunale, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i tre Comuni di Santa Maria Maggiore, Malesco e Montecrestese il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di Legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto ed i conseguenti assegni dovuti al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad istituti od enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune di Santa Maria Maggiore, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare. Saranno altresì erogate di massima dal Comune di Santa Maria Maggiore le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati a caratteristiche tipologiche specifiche di ogni singolo Comune. Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi alla quota di competenza del Fondo finanziario di Mobilità di cui all'art. 102, c. 5 del T.U.E.L. 20/08/2000 n. 267, nonché il rimborso delle spese di missione o trasferta effettuate per conto dei singoli Comuni, secondo le vigenti disposizioni.

Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato, correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso, di cui all'art. 42 del C.C.N.L. del 16.5.2001 nonché l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione di cui all'art. 1 del CCNL integrativo accordo n.2 del 22.12.2003.

Il riparto delle spese avverrà sulla base delle percentuali indicate all'art. 4 e precisamente:

- a carico del Comune di Santa Maria Maggiore per il 45%;
- a carico del Comune di Malesco per il 45%;
- a carico del Comune di Montecrestese per il 10%.

Il Comune di Santa Maria Maggiore, nella veste di Capo Convenzione iscriverà nel proprio Bilancio, nella parte USCITA, tutte le spese precitate (relative sia ad emolumenti, contributi, supplenze, corsi di aggiornamento e quant'altro), da corrispondere a favore del Segretario Comunale e nella parte ENTRATA il rimborso delle quote dovute dai Comuni di Malesco e Montecrestese.

I Comuni di Malesco e Montecrestese dovranno corrispondere ciascuno la quota a proprio carico in tre rate, delle quali:

- la prima entro il 30 giugno dell'anno di competenza, di importo pari al 50% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;

- la seconda entro il 31 ottobre dell'anno di competenza, di importo pari al 30% della spesa consuntiva o presunta tale dell'anno precedente;
- la terza entro il 31 marzo dell'anno successivo, sulla base dei dati consuntivi forniti dal servizio finanziario del Comune Capo convenzione.

In caso di ritardo nel pagamento dell'acconto e del saldo, così come sopra determinato, verranno applicati gli interessi legali di mora, vigenti al momento.

Eventuali contestazioni sul riparto delle spese dovranno essere comunicate per iscritto al Comune Capo convenzione entro il termine perentorio di gg.15 dal ricevimento della richiesta del saldo. Le divergenze eventuali saranno risolte d'intesa fra i due Sindaci interessati, sentita preventivamente l'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ora Ministero dell'Interno.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere ai Comuni di Malesco e Montecrestese il rimborso delle spese di viaggio nella misura di 1/5 del costo della benzina verde per ogni chilometro. Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i tre Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede del servizio, saranno a carico dei suddetti Comuni convenzionati di Malesco e Montecrestese, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione di Santa Maria Maggiore, seguendo il tracciato viario più breve per accedere ai Comuni di Malesco e Montecrestese, comprendendo anche naturalmente il viaggio di ritorno.

I diritti di Segreteria spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui agli artt.87 e 89 del T.U.L.C.P. 4/2/1915 n.148 nonché di cui all'art.97, c. 4, lettera "c", saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune trimestralmente. A consuntivo annuale occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i tre Comuni dei diritti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno globalmente superare la percentuale di un terzo dello stipendio di godimento ai sensi della legge.

Nel caso di raggiungimento e superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei tre Comuni, occorrerà procedere ad una rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della "somma" percepita da parte del Segretario Comunale. In tal caso si dovrà tenere conto, nel computo della medesima rideterminazione, delle percentuali di compartecipazione delle tre amministrazioni comunali, alle spese per la retribuzione del Segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Art.7 - Durata e causa di scioglimento della convenzione.

La presente convenzione viene stabilita per il periodo di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di adozione dei provvedimenti di competenza da parte dell'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, Sezione Regionale del Piemonte. Al termine del suddetto periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente convenzione alle medesime od a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della Convenzione, la Convenzione medesima viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo Convenzione.

La Convenzione potrà essere risolta anticipatamente rispetto alla scadenza fissata ai sensi del comma precedente, esclusivamente per uno dei seguenti motivi:

- a. Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali da adottare con deliberazione consiliare e con preavviso di almeno 60 giorni. Il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo-convenzione, salvo diverso accordo fra le parti (e cioè da parte dei sindaci con conseguente accettazione del Segretario Comunale);

- b. Sopravvenuta vacanza della sede convenzionata, per revoca o per libera determinazione, del Segretario Comunale titolare (in tale evenienza il Segretario dovrà dare comunicazione al Comune Capo-convenzione con regolare preavviso di 30 giorni): a questo punto le amministrazioni comunali potranno consensualmente deliberare la risoluzione anticipata della convenzione; viceversa, qualora le amministrazioni comunali intendano proseguire nella gestione convenzionata del servizio, nelle more di copertura della sede da considerarsi vacante a tempo indeterminato, potrà essere consentita la copertura a titolo provvisorio delle tre sedi comunali da parte di Segretari comunali "in disponibilità", su segnalazione della competente Agenzia o con Segretari Comunali titolari di altre sedi (con il sistema dello "scavalco, anche con incarichi singoli, da parte dei tre Comuni, potendosi in tale frangente considerare temporaneamente sospesa l'efficacia della convenzione);
- c. Concorde volontà dei Comuni convenzionati, mediante assunzione di atto deliberativo consiliare, adottato dai rispettivi Consigli Comunali. In tale ipotesi i Sindaci, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario, potranno definire in quale dei due Comuni il Segretario debba essere nominato. Se non si raggiunge un accordo consensuale fra le parti il Segretario Comunale ricoprirà automaticamente l'incarico di Segretario Comunale nel Comune Capo convenzione di Santa Maria maggiore. Dell'avvenuto scioglimento della Convenzione di segreteria dovrà essere data notizia, a cura del Comune Capo-convenzione, alla competente sezione regionale dell'Agenzia Autonoma.

Art.8 – Classe della Convenzione.

La presente convenzione è classificata in classe 3^a, (popolazione compresa dai 3.000 ai 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario comunale.

Art.9 – Norma di chiusura.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si opera un rinvio alle norme di Legge e di Regolamento vigenti, nonché alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente Convenzione, regolarmente firmata dai Sindaci e corredata dalle deliberazioni di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni di Santa Maria Maggiore, Malesco e Montecrestese verrà inviata, a norma dell'art.10 del D.P.R. 04.12.97 n.465, al Ministero dell'Interno – Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Torino – Sezione Regionale del Piemonte, a cura del Comune Capo convenzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Santa Maria Maggiore

Il Sindaco Claudio Cottini

Per il Comune di Malesco

Il Sindaco Enrico Barbazza

Per il Comune di Montecrestese

Il Sindaco Angelo Tanferani

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BARBAZZA Enrico

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line il giorno 12.04.2012 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Li, 12.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALINA Dr. Antonella

Deliberazione NON SOGGETTA al controllo di legittimità (art. 127 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Divenuta esecutiva in data:

- per decorrenza del termine previsto dall'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Malesco, li 12.04.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
SALINA Dr. Antonella